

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
'CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO FOSCOLO' (CRIF)

Università di Pisa, codice fiscale 80003670504, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Riccardo Zucchi domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Pisa debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 11 luglio 2025 e del Consiglio di amministrazione in data 24 luglio 2025

L'Université de Fribourg (CH), codice fiscale 115.984.861, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Katharina Fromm, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Université de Fribourg

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Federico Delfino, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Genova debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17 giugno 2025, e del Consiglio di amministrazione in data 20 giugno 2025

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Maria Marzia Brambilla, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Milano debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Letterari Filologici e Linguistici in data 23 aprile 2025

L'Università degli Studi di Parma, codice fiscale 00308780345, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Martelli, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Parma debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 25 novembre 2025, e del Consiglio di amministrazione in data 27 novembre 2025

L'Università degli Studi di Perugia, codice fiscale 00448820548, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimiliano Marianelli, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Perugia debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 25 novembre 2025, e del Consiglio di amministrazione in data 26 novembre 2025

L'Università degli Studi di Pavia, codice fiscale 80007270186, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Reali, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Pavia debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 21 luglio 2025, e del Consiglio di amministrazione in data 24 luglio 2025

L'Université Sorbonne Nouvelle, n° SIRET 19751719600014, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Daniel Mouchard-Zay, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Université Sorbonne Nouvelle.

CONSIDERATI

- a. l'interesse che la produzione letteraria e saggistica di Ugo Foscolo e la rete dei suoi contatti internazionali rivestono per la ricerca sulla cultura europea fra tardo-Settecento e "prima restaurazione" (e, per il versante italiano, fino all'età risorgimentale);
- b. l'impegno già profuso dalle parti nella valorizzazione di dette ricerche (in particolare nell'ambito delle attività del Seminario foscoliano sulla «Chioma di Berenice», attivo a Parma dal 2011 ad oggi).

AL FINE DI SVILUPPARE E DI FAVORIRE

- a. i progetti scientifici di ricerca dedicati a Ugo Foscolo e all'edizione delle sue opere, e in particolare la piattaforma digitale <http://wikifoscolo.labcd.unipi.it>, allestita in vista di una nuova edizione critica e commentata della Chioma di Berenice, primo obiettivo perseguito dal gruppo di ricerca foscoliano i cui membri sono attivi nelle sedi citate come parti della convenzione;
- b. un approccio di ricerca multidisciplinare e internazionale, adatto a valorizzare il complesso profilo che caratterizza la figura di Foscolo;
- c. gli scambi e le relazioni tra il personale (professori, ricercatori, dottorandi, studenti, stagisti) coinvolti in attività di studio e di ricerca su Ugo Foscolo e il suo contesto storico-culturale;
- d. la visibilità internazionale delle manifestazioni scientifiche e di divulgazione dedicate a Ugo Foscolo, anche in vista delle celebrazioni per il secondo centenario della morte (1827) e il duecentocinquantenario anniversario della nascita (1778);
- e. il miglior monitoraggio della comparsa e della circolazione di materiali manoscritti e/o inediti utili per le ricerche foscoliane;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Costituzione del Centro

È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo – CRIF (di seguito definito "Centro"), che sarà regolato in base ai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale statuto del Centro stesso.

Art. 2 – Finalità

Per conseguire gli obiettivi elencati sopra il CRIF:

1. promuove e dà reciproca visibilità alle manifestazioni scientifiche organizzate dalle parti o nel quadro di azioni di ricerca e di valorizzazione effettuate con la loro collaborazione o con il loro patrocinio (seminari, convegni, dibattiti, corsi di perfezionamento e università estive, pubblicazioni a stampa e on line, incontri e progetti di ricerca di carattere nazionale e internazionale, e qualunque forma di diffusione a fini scientifici e/o di valorizzazione), anche avvalendosi di piattaforme di comunicazione e condivisione in rete;

2. promuove attività formative, rivolte in particolare ai giovani studiosi, agli studenti universitari e ai docenti di scuola secondaria, attraverso l'organizzazione d'iniziative di carattere seminariale (v. punto precedente) e corsi di aggiornamento professionale;
3. favorisce lo scambio d'informazioni tra studiosi del settore, anche in un quadro di collaborazione con altri Istituti, Dipartimenti universitari o Unità di ricerca (pur se non aderenti al Centro), con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con gruppi di ricerca di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
4. favorisce il reciproco accesso ai materiali patrimoniali fisicamente in possesso delle parti e dà dunque accesso gratuito e reciproco a tutto il materiale digitalizzato che è già stato prodotto, o che sarà prodotto (riproduzioni di manoscritti o di volumi a stampa, e relativi metadati), e agli archivi che saranno costituiti a partire da esso;
5. promuove lo scambio e la collaborazione con gli organi ministeriali preposti, la Commissione scientifica per l'Edizione Nazionale delle Opere, Fondazioni e Associazioni nazionali e internazionali e singoli studiosi che si occupino di temi affini o collegati;
6. promuove la pubblicazione (on line e/o cartacea) dei risultati delle ricerche effettuate, nonché la pubblicazione di articoli scientifici, atti di convegno e monografie inerenti agli oggetti di ricerca del Centro;
7. promuove la costituzione di un Archivio digitale foscoliano, che si propone l'edizione digitale e on-line dell'integralità dei manoscritti, volumi e lettere di Ugo Foscolo ricostituendo virtualmente l'unità dell'archivio letterario e della biblioteca dello scrittore attraverso un sito web concepito come un collettore di materiali già digitalizzati e di altri che lo saranno per la prima volta valorizzandone l'importante carattere patrimoniale e favorendone l'utilizzazione da parte degli studiosi e di progetti scientifici;
8. istituisce premi o borse e propone il conferimento di contratti di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Soggetti proponenti e aderenti

1. Le Università stipulanti partecipano al Centro mediante le seguenti strutture:
 - a. Università di Pisa: Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica;
 - b. Université de Fribourg: Dipartimento di Italiano;
 - c. Università di Genova: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo;
 - d. Università di Milano: Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici;
 - e. Università di Parma: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;
 - f. Università di Pavia: Dipartimento di Studi Umanistici;
 - g. Università di Perugia: Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature, Civiltà antiche e moderne;
 - h. Università Sorbonne Nouvelle: Unità di ricerca EA 3979 LECOMO.

2. Possono aderire al Centro i docenti e i ricercatori universitari, dottorandi, assegnisti di ricerca e contrattisti di ricerca appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica su temi di interesse del Centro stesso, su domanda inviata al Direttore del Centro, che la sottopone al vaglio del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea del Centro per la sua disamina ed eventuale approvazione.

3. Possono altresì aderire al Centro Dipartimenti, Istituti, Centri, Unità di ricerca, singoli studiosi, docenti e ricercatori universitari, dottorandi e assegnisti di ricerca e contrattisti di ricerca di altre Università italiane e straniere non convenzionate o di Enti italiani e stranieri e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, su domanda inviata al Direttore che la sottopone al vaglio del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea del Centro per la sua disamina ed eventuale approvazione.

4. Potranno comunque collaborare alle attività del Centro singoli studiosi, docenti universitari, dottorandi e assegnisti ricerca o borsisti di Università italiane e straniere o di Enti italiani e stranieri nonché di associazioni di ricerca pubbliche o private.

Art. 4 - Sede e funzionamento

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore che si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro, nelle forme previste dallo Statuto, dal Regolamento d'Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede del Centro.

2. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi, previo accordo con le università convenzionate, delle apparecchiature e del personale che i dipartimenti e/o unità di ricerca aderenti delle università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Art. 5 - Risorse e gestione amministrativa

1. Il Centro opera mediante finanziamenti o fondi di ricerca provenienti:

- a. dal Ministero italiano dell'Università e della Ricerca;
- b. da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti, deliberati dalle università stesse compatibilmente con le risorse di bilancio;
- c. da altri Ministeri;
- d. dal C.N.R.;
- e. da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- f. da organismi e Istituti europei e internazionali;
- g. da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- h. da atti di liberalità e di donazione e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro o concessi dai singoli aderenti.

2. Il finanziamento del Centro non può imputarsi al bilancio universitario di alcuno degli Atenei convenzionati.
3. I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.
4. Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi sono stipulati secondo le regole dell'Università sede amministrativa.
5. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro.
6. Il Centro di spesa di riferimento del Centro è il Dipartimento di afferenza del Direttore.
7. I beni mobili acquistati con fondi assegnati sono inventariati presso la sede amministrativa in apposito registro intestato al Centro.
8. All'eventuale scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà delle Università assegnatarie.

Art. 6 – Obblighi e proprietà intellettuale delle parti

1. Le parti si impegnano a dare reciproca informazione di qualsiasi progetto, pubblicazione e attività scientifica o di divulgazione in preparazione, inerenti ricerche foscoliane sviluppate nell'ambito del "Centro di ricerca interuniversitario Foscolo".
2. Le parti si impegnano a fare menzione del presente partenariato in tutte le produzioni scientifiche o divulgative (pagine web, articoli accademici, locandine, ecc.) legate a Ugo Foscolo sviluppate nell'ambito del presente accordo.
3. Le parti si impegnano a favorire la collaborazione con eventuali partner secondari pubblici o privati (quali archivi, biblioteche, centri di ricerca, università, fondazioni, ecc.) ad esse associati a vario titolo nell'ambito delle azioni relative alla realizzazione di manifestazioni, edizioni e progetti relativi a Ugo Foscolo.
4. Ciascuna parte resta proprietaria esclusiva delle conoscenze e dei prodotti (riproduzioni di manoscritti o di volumi a stampa, metadati, contributi scientifici, pubblicazioni, piattaforme di diffusione e valorizzazione), relativi ad Ugo Foscolo e posseduti dalla stessa al momento della costituzione del CRIF o successivamente sviluppati autonomamente.
5. Le parti, nell'ambito del presente accordo, avranno libero accesso alle rispettive conoscenze e prodotti, impegnandosi a menzionare esplicitamente la provenienza di detti dati, e a far apparire il logo del partner proprietario previa espressa autorizzazione di quest'ultimo.
6. Le parti si impegnano, in ogni caso, al rispetto della disciplina nazionale vigente in punto di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. n. 633/1941 e ss.mm.ii.)

Art. 7 - Obbligazioni delle parti

1. Ogni parte si farà carico della totalità delle eventuali spese relative ai propri progetti realizzati nel quadro del presente accordo e si impegnerà a cercare i finanziamenti necessari alla loro realizzazione.

2. Una parte non potrà autorizzare o impegnare dal punto di vista finanziario l'altra parte.
3. Le parti si impegnano a collaborare per individuare bandi di finanziamento (nell'ambito dei progetti comuni realizzati nel quadro del presente accordo) e per rispondere ai medesimi.
4. I finanziamenti esterni ottenuti nel quadro di progetti comuni realizzati nel quadro del presente accordo saranno suddivisi tra le istituzioni partner sulla base delle attività effettuate per la loro realizzazione.

Art. 8 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. L'Assemblea.

Art. 9 - Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ed è di norma un docente dell'Università dove esso ha sede.
2. Il Direttore è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione tra i membri appartenenti al Consiglio. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Le operazioni di voto possono svolgersi in modalità elettronica e telematica.
4. Il Direttore eletto dall'Assemblea è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro.
5. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive.
6. Il Direttore nomina un Vicedirettore, al quale può delegare temporaneamente le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
7. In caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il Vicedirettore subentra al Direttore nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo Direttore ai sensi del secondo comma del presente articolo.
8. Al Direttore spetta:
 - a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Assemblea e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio o della Assemblea, sottoponendoli al rispettivo organo, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

- c. curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro in base a criteri di funzionalità ed economicità;
 - d. curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale eventualmente messo a disposizione, e assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
 - e. assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca da svolgersi presso il Centro o comunque nell'ambito dell'attività del Centro;
 - f. proporre gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
 - g. informare annualmente gli aderenti al Centro sull'attività svolta e sui programmi di sviluppo futuri.
9. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione del Consiglio:
- a. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - b. predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Centro, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo, previa approvazione del consiglio e sentita l'Assemblea;
 - c. predisporre il piano annuale delle entrate e delle spese del Centro da inserire nel bilancio di Ateneo, previa approvazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio.

Art. 10 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Direttore, membro di diritto, e da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, designato fra i professori ordinari, associati ed i ricercatori. Il consiglio resta in carica 3 anni accademici.
2. Il Consiglio può proporre all'unanimità all'Assemblea altri consiglieri, con voto unicamente consultivo, fino a quattro membri supplementari tra gli aderenti al Centro.
3. Il Consiglio è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro.
4. Il Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina di uno o più membri onorari del Consiglio, con voto esclusivamente consultativo, per la loro competenza sulle tematiche oggetto dell'attività del Centro.
5. Sono compiti del Consiglio:
 - a. redigere, in collaborazione con il Direttore, la relazione annuale sull'attività svolta, per l'approvazione dell'Assemblea;
 - b. curare la gestione amministrativa del Centro e proporre all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale delle entrate e delle spese del Centro da inserire nel bilancio di Ateneo sede del Centro;
 - c. proporre la sottoscrizione di contratti e convenzioni aventi oneri finanziari;
 - d. autorizzare eventualmente il Direttore alla sottoscrizione di contratti e convenzioni non aventi oneri finanziari;
 - e. vagliare le domande di adesione al Centro e proporre l'accoglimento all'Assemblea;

- f. approvare ulteriori norme sul funzionamento interno del Centro, sentita l'Assemblea, sotto forma di Regolamento da emanarsi con decreto direttoriale.
 - g. concedere il patrocinio del Centro e autorizzare i suoi membri a presentare iniziative in suo nome.
 - h. designare il Segretario, il quale, salvo motivazioni particolari, resta in carica a sua volta 3 anni accademici, rinnovabili, e svolge i seguenti compiti:
 - redigere i verbali delle sedute;
 - trasmettere ai membri dell'Assemblea e del Consiglio le convocazioni e le comunicazioni;
 - curare la redazione dei documenti prodotti dal Centro e, più in generale si occupa delle comunicazioni con enti e istituzioni.
6. Il Consiglio può individuare tra i membri del Centro una persona che svolga le funzioni di supporto alle attività del Segretario.
7. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno due volte all'anno (di preferenza in via telematica).
8. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono in tempo reale la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; l'identificazione di ciascuno di essi; l'intervento nonché il diritto di voto sugli argomenti affrontati nella discussione.
9. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del presidente dell'adunanza (Direttore o, in sua assenza o impedimento, Vicedirettore).
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 11 – L'Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Centro, che vi partecipano con diritto di voto.
- 2. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
 - a. individua le linee generali dell'attività scientifica del Centro;
 - b. delibera annualmente il programma delle attività di ricerca e istituzionali del Centro, che coordina con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili, affidandolo al Direttore per la sua realizzazione;
 - c. delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
 - e. delibera sulla gestione dei finanziamenti del Centro;
 - f. delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore, dal Consiglio o da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
- 3. All'Assemblea spetta qualsiasi altro compito che non sia attribuito espressamente dal presente Statuto al Consiglio o al Direttore.
- 4. L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta l'anno nonché ogni volta che il Consiglio o il

Direttore lo reputino necessario, ovvero nel caso in cui sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

5. La convocazione deve essere comunicata dal Direttore ai componenti con un anticipo di almeno 15 giorni e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno.
6. Almeno due componenti dell'Assemblea hanno il diritto potestativo di chiedere al Direttore, 7 giorni prima della adunanza, di convocare uno o più collaboratori del Centro, che parteciperanno all'Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.
7. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto; sono esclusi dal computo del quorum gli assenti giustificati.
8. Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, secondo le modalità già enunciate all'art. 10, comma 8.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del presidente dell'adunanza (Direttore o chi ne fa le veci).

Art. 12 – Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha la validità di sei anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi almeno 4 mesi prima della scadenza.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

1. L'Assemblea può proporre, con la maggioranza assoluta dei componenti, alle Università convenzionate, modifiche al presente Statuto.
2. Le modifiche di cui al comma precedente sono approvate dagli organi di governo degli Atenei convenzionati e diventano esecutive dopo la firma – da parte dei medesimi organi – del testo che le recepisce.

Art. 14 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione alla presente Convenzione, è competente il foro della sede amministrativa del Centro

Art. 15 – Recesso e estinzione

1. È ammesso il recesso di ciascun Ateneo convenzionato previa comunicazione da inviare, almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata a firma del Rettore pro-tempore o di un suo delegato e indirizzata al Direttore del Centro.
2. Il Centro continuerà a svolgere la propria attività fino ai sei mesi successivi in cui sarà venuta meno la pluralità degli Atenei convenzionati, decorsi i quali, se non aderirà alla presente convenzione e alle sue successive modificazioni almeno un altro Ateneo, si attiveranno le procedure per la sua chiusura, con la conseguente devoluzione delle risorse finanziarie accumulate dal Centro sulla base delle delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio, sentita l'Assemblea del Centro.

Art. 16 – Sicurezza

1. In materia di sicurezza, ogni Università contraente, per quanto di competenza, s'impegna a garantire il rispetto della legislazione vigente nello Stato di appartenenza.
2. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo italiano convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università italiane presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università italiane, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 17 – Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altre-sì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

Art. 18 – Procedura di esclusione

1. l'esclusione di un membro dal Centro può avvenire solo per gravi motivi ed è deliberata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea.
2. I motivi per l'esclusione di un socio includono:
 - gravi inadempienze del membro;
 - la perdita dei requisiti necessari per l'adesione;
 - condotte che ledono la reputazione morale del Centro.
3. La decisione di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere formalmente comunicata al membro interessato.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto potrà essere integrato con l'emanazione di norme di carattere regolamentare per la disciplina di singoli aspetti dell'attività del Centro.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art.20 – Trattamento dei Dati Personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati-RGPD” e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Università di Pisa <https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721-privacy-policy>

Università di Fribourg [https:// Protection des données dans la recherche](https://protection-des-donnees.dans-la-recherche.unifr.ch/)

Università degli studi di Genova <https://intranet.unige.it/privacy>

Università degli studi di Milano <https://work.unimi.it/servizi/privacy/5866.htm>

Università degli studi di Parma <https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy>

Università degli studi di Perugia: <https://www.unipg.it/il-portale/privacy>

Università degli Studi di Pavia <https://privacy.unipv.it>

Università Sorbonne Nouvelle <http://www.univ-paris3.fr/protection-des-donnees-611178.kjsp?rh=1180965781053>

2. Le Università aderenti al Centro si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati. Le Parti sono inoltre soggette, nei rispettivi ambiti di competenza, a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati.

3. Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari, riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del

trattamento. Le parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione.

Art. 21 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. .. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa par-te II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale, sin dall'origine (autorizzazione Agenzia dell'Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016) dall'Università di Pisa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

UNIVERSITÀ DI PISA

IL Rettore
(Prof. Riccardo Zucchi)



Firmato il 18/12/2025 alle 06:59
da RICCARDO ZUCCHI

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

La Rettrice
(Prof. Katharina Fromm)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

IL Rettore
(Prof. Federico Delfino)

Firmato digitalmente da FEDERICO DELFINO
Data: 18.12.2025 17:14:50 CET
Organizzazione: Università degli Studi di Genova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

La Rettrice
(Prof.ssa Maria Marzia Brambilla)




MARINA MARZIA BRAMBILLA
Università degli Studi di Milano
29.12.2025 15:43:12
GMT+01:00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Rettore
(Prof. Prof. Paolo Martelli)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il Rettore
(Prof. Massimiliano Marianelli)



Massimiliano
Marianelli
03.02.2026
12:55:37
GMT+01:00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Rettore
(Prof. Alessandro Reali)

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE

LE PRÉSIDENT
(Prof. Daniel MOUCHARD-ZAY)

